# Ordinanza relativa alla tassa sul CO<sub>2</sub> (Ordinanza sul CO<sub>2</sub>)

# Modifica del...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza dell'8 giugno 2007 sul CO<sub>2</sub>1 è modificata come segue:

#### Ingresso

visti gli articoli 6, 7 capoverso 3, 10, 11 e  $15^{\rm bis}$  capoverso 1 della legge dell'8 ottobre  $1999^2$  sul  $CO_2$  (legge),

# Art. 1 Principio

La Confederazione riscuote sui combustibili fossili una tassa sul  ${\rm CO_2}$  (tassa) secondo gli articoli 7–11 della legge.

# Art. 2 Definizione

Per combustibili fossili ai sensi della presente ordinanza si intendono gli agenti energetici fossili impiegati per:

- a. la produzione di calore;
- b. la produzione di energia elettrica negli impianti termici;
- c. il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore.

Art. 3 cpv. 3

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua l'allegato in funzione del graduale aumento dell'aliquota della tassa.

Art. 11 cpv. 1 e 4

<sup>1</sup> Entro il 1° giugno dell'anno successivo, le imprese esentate dalla tassa devono presentare all'UFAM, tramite le agenzie incaricate secondo l'articolo 29 capoverso 3, i dati richiesti, tra cui in particolare le informazioni sulle emissioni di CO<sub>2</sub> e

<sup>1</sup>RS **641.712** <sup>2</sup>RS **641.71** 

2009–1799

sull'intensità di CO<sub>2</sub>. I dati devono essere confrontati in una tavola sinottica con quelli degli anni precedenti.

<sup>4</sup> Concerne unicamente il testo francese.

#### Art. 12 Diritti di emissione e certificati di emissione

- $^1$  L'UFAM assegna alle imprese esentate dalla tassa una quota di diritti di emissione di  ${\rm CO_2}$  corrispondente all'obiettivo di emissione di  ${\rm CO_2}$  per gli anni in cui dette imprese sono esentate dalla tassa. Gli adeguamenti dell'obiettivo di emissione comportano anche la modifica della quota di diritti di emissione. Se a un'impresa è stata assegnata una quota di diritti di emissione eccessiva l'UFAM può ritirargliene una parte.
- <sup>2</sup> L'UFAM tiene un registro nazionale dei titolari di diritti di emissione e di certificati di emissione. Per essere valide, le transazioni devono essere iscritte nel registro.
- <sup>3</sup> Le imprese esentate dalla tassa devono annullare i diritti di emissione e i certificati di emissione entro il 1° giugno dell'anno successivo alla prima esenzione dalla tassa e in seguito ogni anno fino al 1° giugno 2013 sulla base delle emissioni effettive.
- <sup>4</sup> Il DATEC emana prescrizioni relative alla tenuta del registro nazionale.

Titolo prima dell'art. 28a

# 6a. Sezione 6a: Aiuti finanziari globali per provvedimenti di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> negli edifici

#### Art. 28a Diritto ai contributi

- <sup>1</sup> La Confederazione concede ai Cantoni aiuti finanziari globali secondo l'articolo 10 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a della legge (aiuti finanziari) al fine di promuovere provvedimenti volti a migliorare l'isolamento termico dell'involucro di edifici abitativi e del terziario esistenti (edifici).
- <sup>2</sup> L'agevolazione finanziaria si estende anche agli edifici riscaldati con energie non fossili. Gli edifici che finora non sono stati riscaldati sono esclusi dalla stessa
- <sup>3</sup> La Confederazione può concedere gli aiuti finanziari anche a una rappresentanza di più Cantoni purché detta rappresentanza sia stata validamente autorizzata dagli stessi.

# Art. 28b Indicazioni del Cantone

- Il Cantone che intende ottenere un aiuto finanziario dalla Confederazione deve fornire all'UFAM indicazioni concernenti:
  - a. la riduzione stimata di CO<sub>2</sub> che può essere presumibilmente ottenuta grazie ai provvedimenti per la durata dell'accordo programmatico;
  - b. la pianificazione dell'attuazione del programma.

# Art. 28c Accordo programmatico

<sup>1</sup> In base alle indicazioni di cui all'articolo 28*b*, l'UFAM e l'Ufficio federale dell'energia (UFE) concludono con il Cantone un accordo programmatico finalizzato alla concessione dell'aiuto finanziario.

- <sup>2</sup> Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:
  - a. l'obiettivo del programma;
  - la prestazione del Cantone;
  - c. il contributo globale erogato dalla Confederazione;
  - d. il controlling;
  - e. la comunicazione
- <sup>3</sup> La durata dell'accordo programmatico non può superare i cinque anni.
- <sup>4</sup> L'UFAM, l'UFE e i Cantoni stabiliscono i criteri per l'impiego uniforme in tutti gli accordi programmatici degli aiuti finanziari.
- <sup>5</sup> I Cantoni fissano in modo uniforme le aliquote dei contributi per i singoli provvedimenti.

# Art. 28d Ammontare degli aiuti finanziari

- <sup>1</sup> L'ammontare dell'aiuto finanziario è fissato in relazione all'obiettivo del programma concordato.
- <sup>2</sup> L'ammontare stabilito in percentuale degli importi complessivi a disposizione ogni anno.

#### Art. 28e Versamento

Gli aiuti finanziari sono versati a rate.

#### Art. 28f Spese d'esecuzione

- <sup>1</sup> I fondi messi a disposizione per l'agevolazione dei provvedimenti di risanamento termico dell'involucro edilizio (art. 10 cpv. 1<sup>bis</sup> lett. a della legge) sono utilizzati per coprire, fino a un massimo del 6,5 per cento degli aiuti finanziari versati al Cantone, gli oneri sostenuti dallo stesso nell'ambito dell'esecuzione dell'accordo programmatico. Il Cantone è tenuto a documentare tali oneri.
- <sup>2</sup> Gli stessi fondi sono utilizzati anche per indennizzare l'UFAM per le attività di comunicazione svolte nell'ambito del programma, fino a un massimo di un milione di franchi l'anno.

# Art. 28g Rendicontazione e verifica

- <sup>1</sup> Il Cantone inoltra ogni anno all'UFAM un rapporto sull'utilizzazione dell'aiuto finanziario. Il rapporto comprende indicazioni concernenti:
  - a. le riduzioni di CO<sub>2</sub> complessive e per ogni singolo provvedimento;

- b. i contributi utilizzati complessivamente e per ogni singolo provvedimento;
- c. le spese d'esecuzione;
- d. gli investimenti indotti.

#### <sup>2</sup> L'UFAM verifica a campione:

- a. l'esecuzione dei singoli provvedimenti;
- b. l'impiego dell'aiuto finanziario.

<sup>3</sup> Su domanda, il Cantone mette a disposizione dell'UFAM i documenti necessari per la stesura del rapporto.

#### Art. 28h Restituzione di importi non stanziati

Alla fine della durata dell'accordo programmatico il Cantone restituisce alla Confederazione i contributi non ancora stanziati.

# Art. 28i Adempimento insufficiente

<sup>1</sup> Per la durata dell'accordo programmatico l'UFAM ritira, interamente o in parte, i versamenti delle rate se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 28g capoverso
  1:
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.
- <sup>2</sup> Se allo scadere dell'accordo programmatico risulta che il Cantone ha fornito la propria prestazione in modo insufficiente, l'UFAM ne chiede il perfezionamento a posteriori. Fissa al Cantone un termine adeguato.
- <sup>3</sup> Se le insufficienze non sono colmate, la restituzione è retta dall'articolo 28 della legge del 5 ottobre 1990<sup>3</sup> sui sussidi.

# Art. 28j Collaborazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente per attuare il programma.

#### Art. 29 Autorità esecutive

- <sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza; sono fatti salvi i capoversi 2-4.
- <sup>2</sup> L'UFAM esegue le disposizioni relative all'esenzione della tassa secondo gli articoli 4–12 e 18, nonché quelle concernenti la distribuzione del prodotto della tassa.
- <sup>3</sup> L'UFE e le agenzie private (agenzie) da esso incaricate secondo gli articoli 16 e 18 della legge del 26 giugno 1998<sup>4</sup> sull'energia sostengono l'UFAM nell'ambito dell'esecuzione delle disposizioni sull'esenzione dalla tassa, in particolare per la
- 3 RS **616.1**
- 4 RS 730.0

determinazione delle grandezze obiettivo di cui all'articolo 8, nonché per il monitoraggio di cui all'articolo 11.

 $^4$  L'UFAM e l'UFE eseguono le disposizioni relative agli aiuti finanziari globali per i provvedimenti volti a ridurre le emissioni di  $\rm CO_2$  negli edifici.

II

La presente modifica entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010.

... 2010 In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris

Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina

Casanova